*Martedi' 21/02/2023*

# Prove documentali: importanti principi delle Sezioni Unite di Cassazione

*A cura di: AteneoWeb S.r.l.*

Le Sezioni Unite Civili di Cassazione, con Sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, hanno enunciato i seguenti principi di diritto in tema di prove documentali nel processo civile:
- il principio di â€œnon dispersione (o di acquisizione) della provaâ€•, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalitÃ  telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando unâ€™efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, nÃ© puÃ² dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
- il giudice dâ€™appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
- affinchÃ© il giudice di appello possa procedere allâ€™autonomo e diretto esame del documento giÃ  prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento puÃ² essere sottoposto alla sua attenzione, ove non piÃ¹ disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perchÃ© ritirato e non restituito, o perchÃ© questa Ã¨ rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dellâ€™art. 76 disp. att. c.p.c.;
- il giudice di appello puÃ² inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, puÃ² ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;
- allorchÃ© la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nellâ€™atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarÃ  questâ€™ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione giÃ  stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nellâ€™atto difensivo.

*https://www.cortedicassazione.it*